



PROVINCIA DI VICENZA

AREA TECNICA ED AMBIENTE

SETTORE AMBIENTE - UFFICIO ARIA

Domic. fisc.: Contrà Gazzolle 1 - 36100 VICENZA

Partita IVA: 496080243 C.F. 0049608

Uffici: Contrà San Marco 30 - 36100 VICENZA

Tel.n. 0444/908243 Fax n. 0444/908

E-mail: zocca.lucia@provincia.vicenza.it



N. Reg. 200

/ AMB

del - 5 AGO. 2010

Prot.n. 548151A40

OGGETTO: D.Lgs. 152/06 - parte quinta - Art.269, comma 2 -art.281
DITTA Safond-Martini srl
COMUNE DI: Montecchio Precalcino - via Terragioni 44

Autorizzazione installazione nuovo impianto e prosecuzione esercizio impianti esistenti.

(responsabile del procedimento: dott.ssa Zocca Lucia tel.n. 0444/908243)

(responsabile dell'istruttoria: dott. Edoardo Tobaldo tel.n. 0444/908227)

Il Dirigente

Considerato che con documento agli atti con prot.n.28187 del 20.04.2010, la ditta Safond-Martini srl, per il tramite dello Sportello Associato di Thiene ha presentato una richiesta di autorizzazione ai sensi degli artt.269 e 281 del D.Lgs. 152/06;

Rilevato che la ditta Safon-Martini srl, nella documentazione allegata alla richiesta richiamata, dà conto innanzitutto di aver incorporato per fusione la ditta Martini Sabbie SPA con insediamento produttivo in via Terragioni 44 in comune di Montecchio Precalcino, con attività di commercio all'ingrosso di sabbie silicee e inerti in genere;

Richiamato che la richiesta di autorizzazione interviene quindi ai sensi dell'art.281 del D.Lgs.152/06 per prosecuzione degli impianti per i quali la ditta Martini Sabbie SPA aveva presentato domanda ex art.12 del DPR 203/88 e per i quali non risulta intervenuto alcun provvedimento formale di autorizzazione, e ai sensi dell'art.269 per installazione di un nuovo impianto;

Considerato che per l'impiantistica esistente viene dato conto che le emissioni derivano dalle operazioni di scarico - carico delle sabbie e dalla loro movimentazione nella fase di confezionamento:

a) per le postazioni di scarico sono dichiarati presenti due sistemi di aspirazione-filtrazione con emissioni convogliate ai camini 1 e 2;

b) per le sabbie viene dato conto di un loro stoccaggio in silos con trasportato meccanico, con una situazione pertanto che non si configura con presenza di "punti di emissione"; solo uno dei silos - quello destinato allo stoccaggio dei materiali piu' fini - viene caricato pneumaticamente ed è dotato di filtro a cartucce autopulente e per lo stesso si configura un punto di emissione (camino 3);

c) per il confezionamento viene dichiarata la presenza di un impianto presidiato in vari punti da aspirazioni localizzate con emissione a camino 4 previa depolverazione con filtro a maniche, mentre per la fase che interessa alcune sabbie confezionate in sacchetti di plastica che vengono termosaldati è dichiarata in essere un' aspirazione con filtrazione e reimmissione in ambiente di lavoro;

Rilevato che per quanto attiene il nuovo impianto oggetto di autorizzazione trattasi di un impianto per la produzione di sabbie prerivestite con resina fenolica (termoindurente) destinate alla formazione di anime, per il quale sono previste le seguenti fasi:



1) il deposito in silos delle sabbie silicee da rivestire: 8 silos caricati con trasporto pneumatico, ciascuno dotato di tronchetto di sfiato collegato al circuito di aspirazione centralizzato che presidia tutti i punti "freddi" dell'impianto di lavorazione di cui si dirà oltre;

2) il deposito in serbatoio della resina fenolica in soluzione; il serbatoio sarà "a doppio contenitore" e l'intercapedine sarà riempita con aria in pressione monitorata da un pressostato che in caso di variazioni attiva un segnale di allarme; tale stoccaggio, per il sistema di carico e prelievo previsto, non risulta responsabile di emissioni, se non nell'ipotesi di situazione di emergenza - sovrappressione nel serbatoio (emissione non soggetta ad autorizzazione ai sensi del comma 14 dell'art.269 del D.Lgs 152/06);

3) la lavorazione - trattasi di processo a batch - in cui le sabbie vengono inviate alla tramoggia di carico con propulsore pneumatico e quindi in un riscaldatore a letto fluido (il riscaldamento è ottenuto con insufflazione d'aria calda prelevata dall'ambiente e riscaldata con bruciatore a metano in "vena d'aria") fino alla temperatura impostata, dopodiché vengono scaricate nel mescolatore insieme alla resina fenolica, all'esamina (catalizzatore) e gli additivi - stearato di calcio e ossidi di ferro. La sabbia rivestita viene ripresa con coclea e trasportata al vaglio di selezione; quella selezionata viene sollevata con un elevatore a tazze che attraversa un raffreddatore e infine depositata nel silos prodotto finito;

4) per il rivestimento sono previste due formulazioni opzionali: una che utilizza resina fenolica allo stato solido - con concentrazione di fenolo libero inf.1%- e l'altra che utilizza resina fenolica in soluzione alcolica (alcool metilico) contenente il 22-24% di alcool metilico, il 4-5% di acido 2-idrossibenzoico con fenolo libero inferiore allo 0,5%; le due formulazioni differiscono unicamente per diversa produttività (maggiore per quella a scaglie);

5) per l'impianto sono previsti due circuiti indipendenti di aspirazione con rispettivi sistemi di abbattimento e camini:

- il primo presidia i "punti freddi" in cui possono svilupparsi polveri e in particolare il sistema di estrazione degli additivi in polvere, il dispersore dell'esamina (polvere) in acqua (per produzione esamina liquida nella formulazione resina in scaglie), le tramogge di dosaggio, la coclea di estrazione della sabbia rivestita, il vaglio di selezione della sabbia rivestita, l'elevatore a tazze e il raffreddatore del prodotto finito oltre ai silos di deposito delle sabbie già richiamati;

- il secondo impianto di aspirazione presidia il gruppo di preriscaldamento - mescolatore in cui si sviluppano sia polveri dal riscaldatore a letto fluido sia COV (alcool metilico dal mescolatore) nella formulazione con resina liquida; il circuito è monitorato costantemente da un sensore di pressione differenziale che nel caso di depressione insufficiente genera due contatti uno di preavviso e uno di allarme che inibisce anche il proseguimento della lavorazione per insufficiente aspirazione nel mescolatore; come sistema di trattamento è previsto un post-combustore termico e un filtro a maniche (camino 6). Il sistema sfrutta anche il recupero termico diretto dai gas post-combusti. Per il post-combustore è prevista una temperatura controllata automaticamente di 720 °C e un tempo di permanenza di 0,7 sec.

8) infine per le polveri di abbattimento raccolte nelle tramogge dei filtri di cui ai camini 5 e 6 è previsto, con trasporto pneumatico, l'invio ad un silos con filtro a maniche (camino 7);

Considerato che come risulta da documentazione agli atti, quanto oggetto di richiesta è stato sottoposto alla valutazione della Commissione Tecnica Provinciale per l'Ambiente nella seduta del 29/07/2010, secondo quanto delineato dalla LR 33/85 e s.m.i. e per lo stesso giorno è stata indetta la conferenza di servizi ai sensi del comma 3 dell'art.269 del D.Lgs 152/06. La commissione e la conferenza anzidette si sono espresse favorevolmente nel rispetto dei limiti e prescrizioni che si riportano nel presente provvedimento;

Richiamato in ogni caso che lo Sportello Associato di Thiene, esprimendo parere favorevole, ha evidenziato che l'intervento sarà conforme dal punto di vista urbanistico alla definizione dell'istanza di atto unico in variante presentata ai sensi del DPR 447/98 e LR11/2004 e s.m.i. depositata in data 07.04.2010;

Richiamato altresì che il medesimo Sportello ha dato conto di un parere positivo espresso in merito dallo SPISAL dell'ULSS n.4, sulla base del quale si ritiene ammessa anche la situazione con reimmissioni in ambiente di lavoro;



Ribadito che le autorizzazioni di competenza di questa Amministrazione in materia di emissioni in atmosfera non sortiscono effetti sostitutivi di provvedimenti di competenza di altri Enti e non costituiscono in ogni caso variante urbanistica;

Visto il D.Lgs 152/06 "Norme in materia ambientale";

Vista la Lr 33/85 e smi ;

Vista la DGP n.229 di reg., n.36822 di prot. del 28.06.2006 ad oggetto "Decreto legislativo n.152 del 3 aprile 2006 recante "Norme in materia ambientale": primi indirizzi operativi con riferimento alle emissioni in atmosfera da impianti produttivi" modificata con DGP n.432 di reg., n. 66978 di prot. del 21.11.2006;

Autorizza


La Safond-Martini srl a quanto oggetto di richiesta e richiamato in premessa .

L'autorizzazione di cui sopra e' subordinata al rispetto dei seguenti limiti e prescrizioni, con riferimento al D.Lgs. 152/06:

Camino	Inquinante	Concentrazione
1-2-3-4-5-7	Polveri *	20 mg/Nmc
6	Polveri	20 mg/Nmc
	COT	50 mgC/Nmc

* qualora il valore delle polveri superi 5 mg/Nmc la ditta dovrà verificare anche il parametro silice libera cristallina per la verifica del rispetto del relativo limite di 5 mg/Nmc

1. l'esercizio e la manutenzione degli impianti devono essere tali da garantire, in tutte le condizioni di funzionamento, il rispetto dei limiti di emissione fissati;
2. l'impresa deve comunicare con almeno 15 giorni di anticipo alla Provincia ed all'Arpav, la data in cui si intende dare inizio alla messa in esercizio del nuovo impianti. Il termine per la messa a regime dell'impianto è a 30 giorni dalla messa in esercizio;
3. l'impresa deve effettuare un controllo analitico nei primi dieci giorni di marcia controllata degli impianti a regime, anche con la caratterizzazione dei parametri "fenoli" e "aldeidi", trasmettendo alla Provincia i referti analitici entro i successivi 45 giorni; contestualmente la ditta deve procedere anche per i rimanenti punti di emissione per i quali vengono fissati limiti;
4. qualora la ditta non proceda all'intervento oggetto di richiesta entro dicembre 2010 dovrà comunque procedere al controllo dei punti di emissione in essere con prelievo entro lo stesso mese di dicembre, trasmettendo alla Provincia i referti analitici entro i successivi 45 giorni;
5. l'impresa deve effettuare il primo controllo di cui al punto 3), ovvero quello di cui al punto 4) dando comunicazione, con almeno 15 giorni di anticipo, alla Provincia e al Dipartimento provinciale dell'Arpav, della data in cui intende effettuare i prelievi;
6. successivamente sono richiesti autocontrolli periodici delle emissioni con cadenza annuale. I dati relativi ai controlli devono essere riportati su apposito registro allegando i certificati analitici e tenuti a disposizione dell'autorità competente al controllo. Uno schema esemplificativo di tale registro è riportato in appendice 1 allegato VI parte V del D.Lgs 152/06;
7. durante gli autocontrolli devono essere determinate, nelle più gravose condizioni di esercizio dell'impianto produttivo, sia le portate degli effluenti, sia le concentrazioni degli inquinanti per i quali sono stabiliti limiti di emissione per le analisi ed i referti si dovrà far riferimento allo schema allegato;
8. le metodologie di campionamento ed analisi dovranno essere conformi al D.Lgs.152/06; in particolare per la sezione di campionamento dovrà essere rispettato quanto previsto al punto 3.5. dell'allegato VI alla parte V del D.Lgs 152/06 e per ogni punto di controllo e prelievo dovrà essere garantita in alternativa la presenza di una bocchetta di prelievo dotata di tronchetto filettato di dimensioni unificate, munito di tappo e saldato al camino o di flangia universale di



dimensioni unificate dotata di fori passanti e di controflangia cieca per la chiusura costruiti secondo quanto riportato in allegato;

9. la ditta dovrà sempre provvedere ad una corretta gestione e manutenzione dei propri sistemi di abbattimento – secondo un apposito piano da inviarsi con le analisi della fase di avvio e/o prima analisi e che in assenza di diverse determinazioni sarà obbligatorio seguire - ed in caso di avarie o carente funzionamento degli stessi darne tempestiva comunicazione alla Provincia ed al Dipartimento provinciale dell'A.r.p.a.v. ;
10. qualora le anomalie di funzionamento siano tali da non garantire il rispetto dei limiti di emissione fissati, si dovrà procedere alla sospensione delle relative lavorazioni per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto di abbattimento. Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento, compresa la manutenzione ordinaria e straordinaria, deve essere annotata su un apposito registro da tenersi a disposizione dell'autorità competente al controllo. Uno schema esemplificativo di tale registro è riportato in appendice 2 allegato VI parte V del D.Lgs 152/06;
11. la camera di postcombustione dovrà essere dotata di misurazione e registrazione in continuo di temperatura e ossigeno. I dati di registrazione dovranno essere mantenuti a disposizione dell'autorità di controllo per almeno un anno.

La presente autorizzazione ai sensi del comma 7 dell'art.269 del D.Lgs 152/06 ha una durata di 15 anni e la richiesta di rinnovo deve essere presentata nei termini previsti dallo stesso comma.

Avverte che

La presente autorizzazione è valida unicamente per quanto oggetto di richiesta e rappresentato nella documentazione allegata; eventuali modifiche del ciclo e dell'attività produttiva dovranno essere oggetto di preventiva comunicazione ovvero di domanda di aggiornamento qualora sostanziali come disposto al comma 8 dell'art.269 del d.lgs 152/06.

Quanto autorizzato è riferito unicamente alla normativa relativa alle emissioni e il presente provvedimento non sortisce alcun effetto sostitutivo di nulla osta, autorizzazioni, concessioni ed altro di competenza di altri enti. Rimane nella responsabilità della ditta acquisire gli stessi. In tale contesto si rileva che nelle more della definizione dell'istanza depositata allo Sportello in data 7.04.2010 nessun intervento oggetto della presente autorizzazione potrà essere realizzato.

Il presente provvedimento sostituisce ogni autorizzazione, ancorché tacitamente intervenuta, in materia di emissioni in atmosfera per l'impiantistica localizzata nello stabilimento di cui all'indirizzo in oggetto.

Per quanto non disposto con il presente provvedimento la ditta deve seguire quanto previsto alla parte V del D.Lgs.152/06 e relativi allegati.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR del Veneto entro 60 giorni dal ricevimento, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Il presente provvedimento viene trasmesso allo Sportello Associato di Thiene.

Il Dirigente del Settore Ambiente
dott. Angelo Macchia




- CARATTERISTICHE DEL TRONCHETTO DI PRELIEVO.

TRONCHETTO FILETTATO


DA PREDISPORRE SUL CONDOTTO DI EMISSIONE
OGGETTO DI CONTROLLO

Completo di tappo femmina filettato e
flangia filettata con foro centrale da 80 mm

(che si possano avvitare al tronchetto anche alla temperatura di esercizio del condotto.)



- CARATTERISTICHE FLANGIA UNIVERSALE.



d = da 79 a 85 mm (sono raccomandati diametri da 125 a 130 mm per camini con diametro interno > 700 mm)

g = da 160 a 200 mm

l = inferiore o uguale a 120 mm

SCHEMA TIPO DI CERTIFICATO ANALITICO
(*importante considerare indicazioni sotto riportate)

Ditta: _____

Attività produttiva svolta: _____

Camino n. _ Relativo all'impianto di _____

Campione 1 prelevato il ____ da _____

Durata del prelievo dalle ore _____ alle ore _____

Campione 2 prelevato il ____ da _____

Durata del prelievo dalle ore _____ alle ore _____

Campione 3 prelevato il ____ da _____

Durata del prelievo dalle ore _____ alle ore _____

Tipo e quantità di materie prime utilizzate nell'impianto durante il prelievo e che abbiano influenza sulle emissioni

Strumentazione usata per il prelievo _____

Metodiche utilizzate per il campionamento _____

Metodiche utilizzate per l'analisi _____

Risultati analitici

Portata delle emissioni _____

Temperatura furni _____

Tenore di ossigeno* _____

Umidità _____

**(da riportare solo per processi di combustione)*

Inquinante 1	Valore di concentrazione medio
Inquinante 2	Valore di concentrazione medio
Inquinante 3	Valore di concentrazione medio

Flusso di massa

Flusso di massa

Flusso di massa

NOTE

Oltre alla data e alla firma, con timbro di iscrizione all'albo, del tecnico abilitato all'analisi, si dovrà allegare il verbale di campionamento e prelievo ed esprimere le seguenti determinazioni:

- 1) che le condizioni di marcia al momento del prelievo risultavano essere al regime massimo possibile od, eventualmente, motivare una situazione di regime;
- 2) la presenza, o meno, ed il funzionamento, o meno, di eventuali impianti di abbattimento;



- 3) la motivazione sulla scelta degli inquinanti analizzati e giudizio sulla loro rappresentatività rispetto alla globalità dell'emissione ed al ciclo produttivo esaminato;
- 4) stima dell'errore standard nell'analisi;
- 5) motivazione delle eventuali difformità dei parametri tra quanto richiesto in sede di autorizzazione e quanto determinato al momento dell'analisi.

(*)

Nelle more dei decreti attuativi richiamati al punto 17 dell' art. 271 del D.lgs 152/2006 per il campionamento manuale delle emissioni convogliate, tenuto conto di approfondimenti in merito effettuati con ARPAV si dispone quanto segue:

- a) il numero di prelievi o campioni da eseguire nel caso di campionamento manuale è di 3 per ciascuna misura. Ai fini del calcolo del valore di emissioni si deve considerare la media ottenuta da questi 3 campioni;
- b) il numero di prelievi o campioni è relativo a ciascun parametro o sostanza che si deve determinare per il confronto con il valore limite;
- c) il tempo di campionamento di norma deve essere di un' ora, tenuto conto che la concentrazione media è riferita, dal D.lgs 152/2006, ad un' ora di funzionamento dell' impianto nelle condizioni di esercizio più gravose.

N.B. tempi di campionamento diversi devono essere motivati



NB il documento è stato ritirato da
Andrea Dalle Rive il 12/1/2011
ore 14,50 circa - rif. dott. SSA DE MURI

Dopo aver ritirato il "cambio di
destinazione d'uso" del capannone, sempre allo
Sportello Associato, ci siamo accorti che l'autorità
dell'Unione mucchese, quindi abbiamo sentito Rigoni
che dopo essersi informato, mi ha mandato
dalla dott. SSA DE MURI.

La dott. SSA mi spiegava ^{che} per qualche
disguido che non so, non ha consegnato
a noi il documento.

L'evidente del ritiro in data.

12/1/2011 risulta dal documento di
ritiro che ho sottoscritto c/o
lo Sportello Associato -